

SAMUELE VORPE, DONATELLA NEGRINI e MARCO BERNASCONI

FRONTALIERI E DEDUZIONI SOCIALI: UN REGALO ALL'ITALIA

Il vecchio accordo sulla fiscalità dei lavoratori frontalieri non è riuscito a compiere 50 anni, poiché dal 1. gennaio 2024 si applica quello nuovo. La rottura con il passato deriva dalla suddivisione dei lavoratori frontalieri in «vecchi» e «nuovi». I «nuovi» frontalieri sono quelli che hanno iniziato a lavorare in Ticino dopo il 17 luglio 2023, mentre i «vecchi» sono quelli che qui già lavoravano prima di tale data. I «vecchi» frontalieri continuano a pagare le imposte alla fonte sul reddito del lavoro dipendente esclusivamente in Svizzera, mentre i «nuovi» sono imposti alla fonte sul salario in Svizzera e illimitatamente in Italia. Quest'ultima deve dedurre dalla propria imposta, quella alla fonte pagata in Svizzera.

Nei confronti frontalieri si tiene conto, ai fini della determinazione dell'imposta alla fonte, delle seguenti deduzioni: spese forfettarie connesse al conseguimento del salario (cd. deduzioni organiche), oneri assicurativi, doppio reddito per i coniugi e figli a carico (cd. deduzioni generali e sociali).

A nostro parere, proprio perché il «nuovo» frontaliere è imponibile illimitatamente in Italia, quindi anche sul reddito del lavoro conseguito in Svizzera, il riconoscimento delle deduzioni generali e sociali compete all'Italia, quale Stato di residenza del frontaliere, ma non alla Svizzera. Se così non fosse vi sarebbe una disparità di trattamento tra i «vecchi» e i «nuovi» frontalieri, nel senso che a questi ultimi sarebbero riconosciute due volte, in Svizzera e in Italia, le deduzioni generali e sociali. Nello scambio di lettere dell'accordo sui frontalieri viene precisato che i «nuovi» frontalieri potranno «far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza». Anche secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che ha recepito quella della Corte di giustizia dell'Unione europea, soltanto uno dei due Stati, di regola quello di residenza, deve considerare la situazione personale e familiare.

Il quesito non è di secondaria importanza ai fini del gettito delle imposte, tema attualmente molto sensibile per quanto riguarda la finanza pubblica del Cantone Ticino e di gran parte dei suoi Comuni. Siccome il numero di «nuovi» frontalieri è destinato a crescere con il passare tempo ci si deve interrogare se il Canton Ticino, da un profilo giuridico, abbia o meno la competenza di escludere le deduzioni generali e sociali dal calcolo dell'imposta alla fonte per i «nuovi» frontalieri. A prima vista, questa ipotesi parrebbe esclusa dal diritto federale superiore, segnatamente dall'art. 33 della Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID), che prevede il riconoscimento delle deduzioni per le spese per il conseguimento del reddito, gli oneri familiari e assicurativi e il doppio reddito nel calcolo dell'imposta alla fonte.

Tuttavia, a nostro modo di vedere, la recente modifica dell'accordo internazionale sulla fiscalità dei frontalieri, gerarchicamente superiore al diritto federale e posteriore alla LAID, potrebbe conferire al Canton Ticino la competenza di non considerare nel calcolo dell'imposta alla fonte le deduzioni generali e sociali per i «nuovi» frontalieri.

La norma sulla non discriminazione contenuta nell'art. 4 dell'accordo sui frontalieri non dovrebbe precludere questa possibilità. Infatti, il divieto di discriminazione non è tra i «vecchi» e i «nuovi» frontalieri, ma tra i frontalieri che sono assoggettati illimitatamente in Italia, quindi i «nuovi» e quelli che risiedono oltre la zona di frontiera dei 20 km.

Questa impostazione comporterebbe, a medio termine, un notevole incremento del gettito fiscale per il Cantone e i suoi Comuni. Si veda a tale riguardo questo esempio: un «nuovo» lavoratore frontaliere con due figli a carico consegue un salario lordo di fr.

60.000. Oggi paga imposte alla fonte annue in Svizzera per fr. 300; senza il riconoscimento della deduzione sociale per figli, il suo onere fiscale in Svizzera sarebbe di sei volte superiore, pari a fr. 1.860 all'anno.

Qualora questa tesi fosse accolta, il carico fiscale complessivo a carico dei «nuovi» frontaliere resterebbe inalterato, mentre il gettito delle imposte del Canton Ticino e dei Comuni aumenterebbe a scapito del gettito delle imposte in Italia. In questi tempi di finanza grama, l'esclusione delle deduzioni generali e sociali dal calcolo dell'imposta alla fonte per i «nuovi» frontaliere merita un'attenta valutazione politica e finanziaria, poiché potrebbe aumentare, anche considerevolmente, nel medio-lungo periodo il gettito fiscale. È perlomeno opportuna una riflessione.